



Statuto

approvato dalla Assemblea straordinaria del 12 giugno 2010

ART. 1

E' costituita una Associazione denominata: ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALBERTO E UMBERTO PESCHI" PER LE ARTI VISIVE.

ART. 2

L'Associazione ha sede a Macerata in Via Giuseppe Verdi n. 10.

ART. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4

L'Associazione è libera, aperta ed apartitica.

ART. 5

L'Associazione, nello spirito del testamento morale lasciato dalla scultore Umberto Peschi, si prefigge:

- a) di promuovere, almeno con una iniziativa annuale, mostre e convegni relativi ad ogni aspetto e situazione dell'arte contemporanea anche con particolare riferimento all'opera di Umberto e Alberto Peschi.
- b) di istituire un premio per le arti visive da intitolare a "Umberto Peschi".
- c) di realizzare mostre, convegni e dibattiti relativi alle arti visive in Italia e all'estero, favorendo in particolar modo lo scambio culturale e i gemellaggi artistici.
- d) di promuovere ed organizzare attività di carattere culturale in genere, ed in particolare quelle legate alla storia e alle tradizioni artistiche.
- e) di intraprendere iniziative che possano, direttamente o indirettamente, contribuire al prestigio, all'importanza ed ai mezzi dell'Associazione, anche con la sua partecipazione ad altri Enti, senza fini di lucro, che abbiano finalità affini o complementari a quelle dell'Associazione.

Dai fini dell'Associazione è comunque escluso ogni scopo di lucro.

Utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali dell'Associazione non potranno in alcun modo essere distribuiti anche in modo indiretto, né alienati o utilizzati per fini diversi da quelli di cui al presente articolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

COMPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO

ART. 6

L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio di Amministrazione formato da 7 membri, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri.

ART. 7

Al di fuori dei soci fondatori, si prevede che ogni nuovo socio sia presentato da almeno un socio e accettato a giudizio insindacabile della maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

Potranno essere soci anche enti pubblici, i quali comunque avranno diritto ad un solo voto.

Ogni socio all'atto dell'adesione verserà una quota di ammissione e un contributo annuale al fine di consentire all'Associazione autonomia operativa.

I Soci che non versassero il contributo associativo per due anni consecutivi dovranno considerarsi decaduti.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione

-elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, l'Amministratore, il Segretario;

-propone all'Assemblea le attività dell'Associazione così come enunciate dall'art. 5;

-indica di volta in volta il responsabile delle varie iniziative;

-stabilisce tutti gli atti necessari all'attività dell'Associazione e inerenti alla realizzazione delle diverse iniziative.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Per le eventuali sostituzioni si procederà mediante cooptazione del primo dei non eletti.

ART. 9

a) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; vigila sull'esatta osservanza delle norme che regolano l'Associazione e provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio; presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei soci.

b) Il Vice-Presidente collabora con il Presidente in tutte le sue incombenze e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce.

c) Il Segretario redige i verbali del Consiglio e di Assemblea, tiene aggiornato lo schedario dei soci, cura la corrispondenza.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione svolge compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione in ottemperanza all'indirizzo programmatico espresso dall'Assemblea dei Soci, rispondendo in proprio del suo operato per quanto concerne la materia finanziaria.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione vengono convocate dal Presidente anche a mezzo telefono e sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute possono altresì essere richieste con lettera sottoscritta da almeno 2/3 dei componenti del Consiglio, da inviare al Presidente il quale dovrà convocare la seduta entro 15 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio fissa annualmente sia l'importo della quota di ammissione che il contributo annuale di associazione previo parere dell'Assemblea dei Soci.

Nulla vieta ai soci, ed in particolare ai soci che siano enti pubblici, di erogare contributi poliennali o annuali anche in misura maggiore di quella come sopra determinata.

Sia la quota di ammissione che i contributi annuali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, le quote di ammissione e i contributi annuali sono irripetibili; il patrimonio sarà devoluto per acquisto di libri d'arte o di Storia dell'arte alla Biblioteca Comunale di Macerata (o ad Ente Pubblico o ad altra associazione con finalità analoghe) sentiti gli organismi previsti dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge stessa.

ART. 11

L'Associazione dovrà aprire un conto corrente bancario ove depositare le somme e sul quale potranno prelevare con firma disgiunta il Presidente e il Vice Presidente.

ART. 12

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri e dura in carica tre anni. Esso è eletto dall'Assemblea ed ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; redigere una relazione ai bilanci annuali; accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà dell'Associazione; procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

ART. 13

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra questi e l'Associazione od i suoi organi saranno deferite ad un Collegio dei Probiviri, composto da tre persone da nominarsi dall'Assemblea e la cui decisione, senza formalità di procedura ed ex bono et aequo, sarà inappellabile.

ASSEMBLEA

ART. 14

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente in accordo con il Consiglio di Amministrazione, ed in caso di impossibilità dal Vice-Presidente, almeno una volta l'anno con avviso esposto nella sede dell'Associazione nonché con lettera scritta completa di O.d.G. inviata a ciascun socio almeno 15 giorni prima dello svolgimento o con altra modalità approvata dall'Assemblea.

L'Assemblea ha essenzialmente finalità programmatica; approva annualmente il rendiconto economico e finanziario; ratifica l'accettazione di eventuali donazioni e lasciti; fornisce il parere al Consiglio di Amministrazione per la determinazione della quota di adesione e del contributo annuale.

L'Assemblea, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, può nominare Soci onorari tra le personalità che abbiano contribuito con opere ed attività alla costituzione e al progresso dell'Associazione. I Soci d'onore possono essere scelti anche tra quelli effettivi conservando tutti i diritti di questi ultimi.

L'Assemblea dei Soci può altresì deliberare il conferimento di cariche "ad honorem" all'interno del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente o, su richiesta sottoscritta, da almeno un terzo dei soci; essa dovrà essere indetta entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 16

Le Assemblee sono valide in prima convocazione in presenza della maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Ciascun socio può rappresentare altri soci, sino ad un massimo di due, il tutto con delega scritta.

ESERCIZI SOCIALI

ART. 17

L'Esercizio sociale dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 18

Modifiche al presente "Statuto" potranno essere approvate dalla maggioranza dei Soci presenti all'Assemblea appositamente convocata.

ART. 19

Per quanto non previsto valgono le norme del Codice Civile.